

**DELIBERA N. 111/12/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE  
ALLA SOCIETÀ RADIO STUDIO 105 S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE  
RADIOFONICA IN AMBITO NAZIONALE "RADIO 105") PER LA  
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38,  
COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto cont. n. 78/11/DIC/- PROC N.2329/CA, datato 1 agosto 2011, inviato per notifica a mezzo servizio postale in data 12 agosto 2011 e ricevuto in data 17 agosto 2011, con il quale è stata contestata alla società Radio Studio 105 S.r.l., del Gruppo Finelco, esercente l'emittente per radiodiffusione sonora in ambito nazionale «Radio 105» con sede in Milano, Largo Donegani n. 1, la violazione del disposto dell'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni per aver trasmesso pubblicità oltre i limiti di affollamento orario del 20%: il giorno **10 maggio 2011**, nella fascia oraria 07-08, per 12 minuti e 18 secondi, pari ad una percentuale oraria del 20,5% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva l'affollamento orario risulta esser pari, rispettivamente al 20,22% e al 20,36%), nella fascia oraria 08-09, per 12 minuti e 13 secondi, pari ad una percentuale oraria del 20,36% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva

l'affollamento orario risulta esser pari, rispettivamente al 20,5% e al 20,3%) nella fascia oraria 09-10, per 12 minuti e 11 secondi, pari ad una percentuale oraria del 20,3% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva l'affollamento orario risulta esser pari, rispettivamente al 20,36% e al 19,88%), nella fascia oraria 15-16, per 12 minuti e 41 secondi, pari ad una percentuale oraria del 21,13% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva l'affollamento orario risulta esser pari, rispettivamente al 19,19% e al 20,13%), nella fascia oraria 16-17, per 12 minuti e 5 secondi, 07-08, per una durata complessiva di 12 minuti e 54 secondi, pari ad una percentuale oraria del 20,13% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva l'affollamento orario risulta esser pari, rispettivamente al 21,13% e al 20,02%); il giorno **11 maggio 2011**, nella fascia oraria 07-08, per 12 minuti e 19 secondi, pari ad una percentuale oraria del 20,52% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva l'affollamento orario risulta esser pari, rispettivamente al 20,19% e al 19,88%), nella fascia oraria 09-10, per 12 minuti e 26 secondi, pari ad una percentuale oraria del 20,72% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva l'affollamento orario risulta esser pari, rispettivamente al 19,88% e al 19,77%), nella fascia oraria 15-16, per 12 minuti e 34 secondi, pari ad una percentuale oraria del 20,94% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva l'affollamento orario risulta esser pari, rispettivamente al 19,69% e al 20,02%); **il giorno 12 maggio 2011**, nella fascia oraria 07-08, per 12 minuti e 10 secondi, pari ad una percentuale oraria del 20,27% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva l'affollamento orario risulta esser pari, rispettivamente al 19,97% e al 21,33%), nella fascia oraria 08-09, per 12 minuti e 48 secondi, pari ad una percentuale oraria del 21,33% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva l'affollamento orario risulta esser pari, rispettivamente al 20,27% e al 20,13%); **il giorno 18 maggio 2011**, nella fascia oraria 09-10, per 13 minuti, pari ad una percentuale oraria del 21,69% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva l'affollamento orario risulta esser pari al 19,91% e a al 18,33%);

RILEVATO che la parte, in data 21 settembre 2011, ha esperito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con nota in data 7 settembre 2011, acquisita al n. protocollo n. 0045592 del 8 settembre 2011;

RILEVATO che, altresì, la parte, con nota pervenuta in data 5 ottobre 2011 (prot. n. 0052519), ha dato riscontro agli addebiti contestati dall'Autorità, sostenendo che:” *All'esito dell'accesso agli atti e dei documenti acquisiti in tale occasione, è stata effettuata un'indagine interna da parte dei tecnici dell'emittente interessata al fine di rilevare la corrispondenza tra quanto conte stato da codesta Autorità e quanto effettivamente avvenuto durante gli orari di programmazione considerati. Tale accertamento ha consentito di appurare che negli episodi in questione l'inserimento dello specifico avviso acustico di segnalazione [...] ha preceduto di vari secondi*

*l'effettiva citazione dei prodotti e servizi reclamizzati, con ciò dando luogo all'imprecisa lettura del dato temporale che ha originato la contestazione in oggetto.[....]*

*Posto che, ai fini dell'accertamento del superamento dei limiti di affollamento pubblicitario, il sistema di monitoraggio automatico [...]recentemente in uso a codesta Autorità sembra utilizzare come punti di riferimento gli avvisi acustici che precedono le reclame, è palese come la sopra menzionata diacronia tra conduttori e regia abbia tratto in inganno gli incaricati del monitoraggio, dando luogo al presente procedimento. Infatti, il computo della durata della pubblicità rilevata, dal codesto Ufficio è iniziato dal momento in cui è partito l'avviso acustico, e non da quello in cui ha avuto effettivamente inizio la citazione pubblicitaria (come, invece, dovrebbe avvenire). Ciò premesso, scendendo nello specifico dei singoli episodi contestati, si evidenzia che: in data 10.5.11: alle ore 7:26, nel corso del programma "Tutto esaurito" l'avviso acustico ha preceduto di 13" l'effettiva citazione "La mia impresa online", con la conseguenza che il timing rilevato da codesto ufficio è stato di 43" invece dei 30" reali; alle ore 8:37, nel corso del programma "Tutto esaurito", l'avviso acustico ha preceduto di ben 33" l'effettiva citazione "coca cola Zero", con la conseguenza che il timing rilevato è stato di 63", invece dei 30" reali; alle ore 9:37, nel corso del programma "Tutto esaurito", l'avviso acustico ha preceduto di 13" l'effettiva citazione "Ranstad Agenzia per il lavoro", con la conseguenza che il timing rilevato è stato di 43", invece dei 30" reali; alle ore 15:37, nel corso del programma "Lo Zoo di 105", l'avviso acustico ha preceduto di 33" l'effettiva citazione "Coca Cola Zero", con la conseguenza che il timing rilevato è stato di 63". invece dei 30" reali; alle ore 16:16, nel corso del programma "Music and Cars", l'avviso acustico ha preceduto di 16" l'effettiva citazione "Estathé", con la conseguenza che il timing rilevato è stato di 46", invece dei 30" reali; in data 11.5.2011, alle ore 7:26, nel corso del programma "Tutto esaurito", l'avviso acustico ha preceduto di 17" l'effettiva citazione "La mia impresa online", con la conseguenza che il timing rilevato è stato di 47". invece dei 30" reali; alle ore 9:36 nel corso del programma "Tutto esaurito", l'avviso acustico ha preceduto di 33" l'effettiva citazione "Coca Cola Zero", con la conseguenza che il timing rilevato è stato di 63". invece dei 30" reali; alle ore 15:30, nel corso del programma "Lo Zoo di 105" l'avviso acustico ha preceduto di 34" l'effettiva citazione "Coca Cola Zero", con la conseguenza che il timing rilevato è stato di 64", invece dei 30" reali; in data 12.5.11 alle ore 7:26, nel corso del programma "Tutto esaurito" l'avviso acustico ha preceduto di 16" l'effettiva citazione "La mia impresa online", con la conseguenza che il timing rilevato è stato di 46". invece dei 30" reali; alle ore nel corso del programma "Tutto esaurito", l'avviso acustico ha preceduto di 44" l'effettiva citazione "Coca Cola Zero", con la conseguenza che il timing rilevato è stato di 84", invece dei previsti 30"; Per quanto riguarda, infine la giornata del 18.5.11, si evidenzia che il breve programma "Hyundai Music Awards, andato in onda alle 9:58, è stato erroneamente considerato da codesto Ufficio alla stregua di una pubblicità per l'intera durata (67"), mentre, in realtà, il messaggio pubblicitario effettivo era contenuto in*

*appena 20” del programma.[.....] Inoltre, in relazione a tale ultimo punto, si evidenzia come nell’atto di contestazione (e nel successivo accesso agli atti) non siano state fornite in alcun modo Informazioni non solo sul soggetto che ha effettuato il monitoraggio, ma anche sulla metodologia impiegata, sulla strumentazione utilizzata, sul margine di errore e tolleranza della stessa.”;*

RILEVATO che, alla luce degli ulteriori approfondimenti istruttori predisposti dalle competenti strutture a seguito delle osservazioni fatte pervenire dalla parte, si è proceduto ad un ricalcolo, ad opera del fornitore del servizio di monitoraggio, delle percentuali di affollamento orario oggetto di contestazione, dal quale è emersa la conferma, dei dati accertati in sede di comunicazione di avvio del procedimento;

RILEVATO che, l’Autorità, in linea con quanto predisposto per le altre emittenti soggette a procedimenti sanzionatori analoghi, al fine di garantire una maggiore completezza valutativa nell’ambito del procedimento in questione, nonché prevedere una misura di ulteriore salvaguardia nei confronti dell’emittente di specie, riteneva di procedere al ricalcolo delle fasce orarie oggetto di contestazione, applicando un c.d. margine di tolleranza sulle misurazioni delle percentuali di affollamento orario, pari allo 0,50, in virtù dell’inserimento dei c.d. separatori all’inizio e alla fine di ogni cluster pubblicitario;

RILEVATO che, le percentuali ricalcolate con l’applicazione della c.d. “tolleranza” risultano esser le seguenti. In data 10 maggio 2011, la percentuale di affollamento della fascia oraria 07-08 è risultata esser pari al 20,11% in luogo del 20,50%, della fascia oraria 08-09 è risultata esser pari al 19,97% in luogo del 20,36%, nella fascia oraria 09-10 è risultata esser pari al 19,91% in luogo del 20,30%, nella fascia oraria 15-16 è risultata esser pari al 20,72% in luogo del 21,13%, nella fascia oraria 16-17 è risultata esser pari al 19,80% in luogo del 20,13%, in data 11 maggio 2011, la percentuale di affollamento nella fascia oraria 07-08 è risultata esser pari al 20,13% in luogo del 20,52%, nella fascia oraria 09-10 è risultata esser pari al 20,30% in luogo del 20,72% e nella fascia oraria 15-16 è risultata esser pari al 20,58% in luogo del 20,94%, in data 12 maggio 2011, la percentuale di affollamento nella fascia oraria 07-08 è risultata esser pari al 19,75% in luogo del 20,27%, nella fascia oraria 08-09 è risultata esser pari al 20,88% in luogo del 21,33% ed in data 18 maggio 2011, la percentuale di affollamento nella fascia oraria 09-10 è risultata esser pari al 21,25% in luogo del 21,69%;

RITENUTO per l’effetto che, con riferimento alle giornate e alle relative fasce orarie contestate del 10, 11 e 18 maggio 2011 e alla sola fascia oraria 07-08 relativa al 12 maggio 2011, alla luce dell’applicazione del criterio della c.d. “tolleranza” non risultano più sussistere le condizioni di sanzionabilità precedentemente rilevate, in quanto gli sforamenti orari relativi alle fasce oraria 07-08 e 15-16 del 10 maggio 2011 risultano esser assorbiti nella fasce orarie precedenti (19,80% e 18,83%) o successiva

(19,97% e 19,70%), quelli relativi alle fasce orarie 07-08, 09-10 e 15-16 del 11 maggio 2011 risultano esser assorbiti nella fasce orarie precedenti (19,77%, 19,50% e 19,30) o successiva (19,50%, 19,38% e 19,63%), quello relativi alla fascia oraria 09-10 del 18 maggio 2011 risulta esser assorbito nella fascia oraria precedente (19,50%) o successiva (17,94%) mentre gli sforamenti relativi alle fasce orarie 08-09, 09-10 e 16-17 del 10 maggio 2011 e alla fascia oraria 07-08 del 12 maggio 2011, recano percentuali di affollamento molto al di sotto del limite legale;

RILEVATO che, nell'ambito dell'attività di nuova valutazione degli affollamenti pubblicitari sono emerse alcune fattispecie potenzialmente riconducibili al genere "sponsorizzazione" e, come tali, rientranti nel regime derogatorio di cui all'art 38, comma 6 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto sono state richieste all'emittente delucidazioni in merito, in particolare di chiarire la natura della promozione denominata "Coca Cola zero. It's possible", ovvero di chiarire se si trattasse o meno di una forma di sponsorizzazione, con ciò scaturendo la sospensione dei termini procedurali per un intervallo non superiore a 60 giorni;

RILEVATO che, in ragione del fatto che le informazioni di cui sopra, sono state fornite ai competenti uffici in data 8 febbraio 2012 e successivamente integrate in data 29 febbraio 2012, la Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità, al fine di consentire agli stessi di verificare la correttezza e la rispondenza della documentazione trasmessa dalla società in oggetto, nella riunione del 15 febbraio 2012, ha disposto una proroga di 60 giorni del termine del procedimento di specie. In particolare Radio Studio 105, per il tramite dell'esibizione della contrattualistica inerente al caso di specie, nonché di una specifica nota della Coca Cola Service N.V, ha asserito che la campagna "Coca Cola Zero. It's Possible", costituisce il frutto di un contratto di sponsorizzazione;

RILEVATO che, alla luce delle informazioni fornite dalla parte, l'Autorità provvedeva ad effettuare nuovamente il ricalcolo delle percentuali di affollamento oggetto di contestazione, in quanto precedentemente comprensive della fattispecie sponsorizzazione, la quale, gode di un regime derogatorio in materia espressamente previsto dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ad esito degli approfondimenti istruttori esperiti sono state rielaborate le percentuali di affollamento ricalcolate con l'esclusione delle fattispecie riconducibili al genere sponsorizzazione; in particolare, in linea con le disposizioni normative primarie e secondarie, dal calcolo dell'affollamento pubblicitario sono state escluse le citazioni afferenti al marchio dello sponsor in luogo del claim o dello spot, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, ("Forme della sponsorizzazione radiofonica") del Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico", "La sponsorizzazione di programmi radiofonici può esprimersi,

*oltre che nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, in segnali acustici trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi (cd. "spot-jingles") accompagnati dalle sole citazioni di nome e/o marchio dello sponsor, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste” e del comma 4 del medesimo articolo “ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti... è da considerarsi messaggio pubblicitario”.* Pertanto, in base all’ applicazione del citato presidio normativo, è risultato che: in data 10 maggio 2011, la percentuale di affollamento della fascia oraria 07-08 è pari al 20,11% in luogo del 20,50%, nella fascia oraria 08-09 è pari al 19,55% in luogo del 20,36%, nella fascia oraria 09-10 è pari al 19,91% in luogo del 20,30%, nella fascia oraria 15-16 è pari al 20,72% in luogo del 21,13%, nella fascia oraria 16-17 è pari al 19,80% in luogo del 20,13%, in data 11 maggio 2011, la percentuale di affollamento nella fascia oraria 07-08 è pari al 20,13% in luogo del 20,52%, nella fascia oraria 09-10 è pari al 20,30% in luogo del 20,72% e nella fascia oraria 15-16 è pari al 20,58% in luogo del 20,94%, in data 12 maggio 2011, la percentuale di affollamento nella fascia oraria 07-08 è pari al 19,75% in luogo del 20,27%, nella fascia oraria 08-09 è pari al 20,88% in luogo del 21,33% ed in data 18 maggio 2011, la percentuale di affollamento nella fascia oraria 09-10 è pari al 21,27% in luogo del 21,69%;

RITENUTO, per l’ effetto, che, con riferimento alle giornate e alle relative fasce orarie contestate del 10, 11 e 18 maggio 2011 e alla sola fascia oraria 07-08 relativa al 12 maggio 2011, anche alla luce dell’ applicazione delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni, non risultano più sussistere le condizioni di sanzionabilità precedentemente rilevate, in quanto gli sforamenti orari, così come sopra rilevato in tema di attuazione del margine di tolleranza, risultano comunque esser assorbiti nelle fasce orarie precedenti o successive;

RITENUTO che le eccezioni sollevate in sede di memorie difensive, relativamente alla fascia oraria 08-09 del 12 maggio 2011, non appaiono idonee a confutare le contestazioni avanzate dall’ Autorità, in quanto basate su argomentazioni non ritenute degne di pregio. Nello specifico, con riferimento all’ identificazione degli estremi dell’ intervallo di rilevazione dell’ emesso pubblicitario, non può esser accolta l’eccezione della parte, in base alla quale il conteggio, ai fini dell’ affollamento pubblicitario, dovrebbe trovar principio, non dal segnalatore acustico all’ uopo preposto, bensì dall’ effettiva citazione del *claim* pubblicitario. Tale tesi contravviene, da un lato, al principio di riconoscibilità e percettibilità dei contenuti pubblicitari, e dall’ altro a quello di distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale, contenuti nella normativa primaria e secondaria di riferimento e finalizzata alla tutela dell’ utente finale. Il radioascoltatore, infatti, deve esser messo nelle condizioni di avere piena ed immediata contezza della composizione qualitativa dei contenuti che vengono trasmessi, ciò al fine di permettere allo stesso, di apprezzare, in maniera trasparente e non ingannevole, un contenuto

editoriale, in luogo di un messaggio pubblicitario. Ove si adottasse la metodologia di rilevazione proposta dalla parte, siffatte tutele verrebbero meno. In aggiunta a ciò rileva la circostanza che, lo sfioramento orario in oggetto è persistito anche a seguito della revisione effettuata a seguito dell' applicazione del margine di tolleranza, nonché dell' applicazione delle disposizioni in tema di sponsorizzazioni, con ciò dimostrando che, il calcolo della percentuale oggetto di contestazione, è stato operato in maniera altamente prudentiale e accordando all' operatore di specie ogni forma di garanzia e tutela prevista dalla normativa primaria e secondaria. Con riferimento, poi, alla eccepita non evidenziazione di informazioni afferenti la società che effettua il monitoraggio, piuttosto che delle metodologie di rilevazione dalla stessa impiegate, ovvero alla mancanza di un confronto con i competenti uffici dell' Autorità, si rappresenta quanto segue. Si premette innanzitutto che, le informazioni afferenti all' espletamento dell' attività di monitoraggio in oggetto, così come quelle relative al soggetto esecutore della stessa, in quanto assegnate a seguito dello svolgimento di una gara a procedura aperta in ambito comunitario, hanno, per loro natura, evidenza pubblica, che nello specifico caso si identifica con le delibera 521/09/CONS e 522/09/CONS. Stante tale circostanza, rileva come, non costituisce onere dell' Autorità, nell' ambito dello svolgimento delle proprie competenze di vigilanza e sanzionatorie in materia, dare conto delle informazioni di cui sopra, in ragione del fatto che le stesse non troverebbero una *ratio* giuridica nell' ambito dell' economia del procedimento, posto che tra l' Autorità e la società di monitoraggio intercorre un rapporto di mera committenza, ovvero di prestazione d' opera dell' una in nome e per conto dell' altra. Pur in presenza di siffatte premesse, l' Autorità, al fine di sensibilizzare le emittenti nei confronti della nascente attività di monitoraggio, ovvero di instaurare con le stesse un confronto vertente sulle principali problematiche afferenti la stessa, ha provveduto, in data 27 maggio 2010 ha convocare una riunione plenaria, nella quale sono state presentate e illustrate a tutte le emittenti a carattere nazionale, tra cui quella oggetto del presente procedimento, da parte della società aggiudicataria, le linee guida dell' attività di specie;

RILEVATO, altresì, che la eccepita imprevedibilità dell' evento può costituire argomentazione difensiva valida per un singolo ed isolato accadimento, risulta viceversa priva di pregio ove riferita alla reiterazione della condotta illecita, tenuto conto che in tale ultimo caso ben avrebbero potuto essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici idonei ad evitare la ripetizione dei fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO per l' effetto che, con riferimento alla restante fascia oraria 08-09 relativa al 12 maggio 2011, alla luce degli ulteriori ricalcoli di cui sopra, non risultano più sussistere le condizioni di sanzionabilità precedentemente rilevate, in quanto gli sfioramenti orari relativi alla stessa risultano esser assorbiti nella fascia oraria precedente (19,75%) o successiva (19,63%);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiornato con dlgs. n. 44 del 2010, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, [...]. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva”*;

RITENUTO, pertanto, che la società Radio Studio 105 S.r.l., esercente l'emittente per radiodiffusione sonora in ambito nazionale «Radio 105» con sede in Milano, Largo Donegani n. 1, non risulta aver osservato il disposto di cui all' articolo 38, comma 7, del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il giorno 12 maggio 2011 nella fascia oraria 08-09, in ragione di una percentuale di affollamento orario pari al 20,88% non recuperabile nella fascia oraria immediatamente successiva o precedente;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (euro duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del edittale pari ad euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari e televendite lesiva degli interessi degli utenti radioascoltatori, per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso.

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) pari al minimo edittale, corrispondente ad euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) per la violazione, in un solo episodio, della disposizione contenuta e articolo 38, comma 7, del d.lgs 177/05;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società Radio Studio 105 S.r.l., esercente l'emittente per radiodiffusione sonora in ambito nazionale «Radio 105» con sede in Milano, Largo Donegani n. 1, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 111/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 111/12/CSP*". Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La

competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 aprile 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola